

Aiuti di stato da indicare in dichiarazione – Quadro RS

Giacomo Manzana Elena Iori



ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

Indice

NORMA DI RIFERIMENTO	3
Modalità di registrazione degli Aiuti di stato	4
Momento di registrazione e calcolo del cumulo.....	8
Aiuti che devono essere indicati nel quadro RS della dichiarazione modello redditi	9
Aiuti di stato.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Aiuti de minimis.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
La compilazione del modello RS401	10
TIPOLOGIE DI AIUTI	11
Compilazione del quadro RS401	14
Esempio 1	Errore. Il segnalibro non è definito.
Esempio 2	Errore. Il segnalibro non è definito.
MODELLO IRAP.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
L'esonero dal saldo IRAP 2019 è aiuto di stato da indicare nel Mod. IRAP 2020	Errore. Il segnalibro non è definito.

NORMA DI RIFERIMENTO

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, **istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA)** e stabilendo che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.

L'articolo 52 prevede che l'adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

Tale previsione (in maniera discussa) è contenuta nelle istruzioni al quadro RS, prospetto «Aiuti di Stato», in base alla quale, in base all'articolo 52 della legge 234/2012, l'adempimento degli obblighi finalizzati alla compilazione del Registro nazionale aiuti di Stato (Rna) costituisce «condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti».

Aiuti di stato covid

Il fondo perduto detassato non cancella l'indicazione in RS

Le Entrate: la compilazione necessaria per la corretta tenuta del Registro aiuti

Dichiarazione sostitutiva per chi non fa istanza per il contributo alternativo

Giorgio Gavelli

I contributi a fondo perduto erogati dall'agenzia delle Entrate vanno riportati nel prospetto "aiuti di Stato" del modello Redditi (righi RS401 e RS402), senza tuttavia indicare l'importo erogato (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 agosto) . I punti fermi per dichiarare correttamente gli aiuti "Covid-19" sono i seguenti:

- nei quadri di determinazione del reddito per professionisti e imprese, i vari aiuti – fruendo di una detassazione pressoché generalizzata in base all'articolo 10-bis del DI 137/2020 – **possono non essere indicati (nessuna sanzione)**, ad eccezione dei contribuenti in contabilità ordinaria che hanno necessità di sterilizzare nel quadro RF (con apposita variazione in diminuzione) l'indicazione del provento a bilancio;
- la compilazione facoltativa dei quadri reddituali fa scattare **la segnalazione di compilazione del prospetto sugli aiuti del quadro RS**;
- per i contributi a fondo perduto erogati dalle Entrate (codici 20, 22, 23, 27 e 28 del rigo RS401) **non vanno compilati i campi relativi agli importi**, poiché l'Agenzia recupererà l'informazione dai bonifici erogati;
- i codici 24 (rigo RS401 modello Redditi) e 8 (rigo IS201 modello Irap) sono divenuti, di fatto, inutili, dopo che l'articolo 1-bis del DI 73/2021 ha abrogato la qualificazione come aiuto di stato temporaneo della detassazione delle misure di sostegno ricevute;
- poiché le istruzioni al quadro RS richiedono una indicazione degli aiuti **per competenza**, mentre le Faq sostengono la compilazione "per cassa", si ritiene che **entrambe le soluzioni siano percorribili senza conseguenze**;
- gli aiuti erogati da altri Enti (Inps, Casse di previdenza) non vanno, in linea di principio, riportati neppure a quadro RS, come pure gli aiuti di natura non fiscale (per esempio, garanzie sui finanziamenti, sgravi contributivi, etc.);
- per quanto riguarda i crediti d'imposta "Covid", essi, oltre a comparire a quadro RU (ed a quadro RF in decremento dal reddito), vanno indicati (comprensivi di importo) nel quadro RS (IQ se relativi all'Irap), ad eccezione del bonus sanificazione e di quello "botteghe e negozi" del DI Cura Italia, che non rientrano nel Quadro temporaneo.

Le coordinate per la compilazione di Redditi sono confermate dall'Avvertenza ai modelli dichiarativi pubblicata dall'Agenzia e da una comunicazione del direttore, Ernesto Maria Ruffini, ai garanti dei contribuenti, a seguito di una segnalazione da parte del mondo professionale. Ribadendo quanto già affermato dall'Economia nel corso della questione time n. 5-06180 del 24 giugno 2021, Ruffini afferma come alcune informazioni richieste dai predetti righi, derivando dalla disciplina comunitaria, non sono desumibili dalle banche dati a disposizione delle Entrate e fanno riferimento a definizioni e concetti non allineati rispetto a quelli della normativa interna. Ad esempio, nel caso di soggetti che svolgono più attività, i dati relativi al settore e al codice di attività non si riferiscono all'attività prevalente ma a quella per la quale si è fruito dell'aiuto, informazioni non reperibili dalle Entrate, neppure dalle istanze presentate dai contribuenti. Anzi, secondo Ruffini i modelli dichiarativi sono stati predisposti - secondo Ruffini - per agevolare la compilazione di dati che, se non raccolti con precisione, determinerebbero lo scarto della registrazione sul Registro nazionale aiuti di Stato (Rna) e, di conseguenza, la non fruibilità degli stessi o il recupero di quelli già fruiti. Peraltro, i soggetti che non presenteranno l'istanza del contributo "alternativo" Sostegni-bis (commi da 5 a 15 dell'articolo 1) saranno tenuti a compilare un'autodichiarazione per il rispetto delle regole e dei limiti degli aiuti 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

		SANIFICAZIONE	FONDO PERDUTO	DECRETO RILANCIO	ALTRI CONTRIBUTI	IRAP 1 ACCONTO	IRAP DETASSAZIONE	BENI STRUMENTALI
REDDITI	RF=RG=99	RF=RG=99	RF=84; RG10=28/48; LM=2; RE=NO CODICE; solo RF per detassare	RF=83; RG10=27/47; LM=1; RE=NO CODICE; solo RF per detassare	RF=84; RG=28/48; LM=2; RE=NO CODICE;	NO	NO	RF99 - quota no tax; no RG
AIUTI	RS401=60	NO	RS401= 24; NO IMPORTO	RS401= 20/22/23/27/28; NO IMPORTO	RS401= 24;	IS	IS	NO
CREDITI	RU=H8	RU=H9	NO	NO	NO	NO	NO	RU1; RU120

Modalità di registrazione degli Aiuti di stato

1. In caso di **aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione** alla fruizione, è prevista un'attività preventiva sia da parte **dell'Autorità responsabile**, che è tenuta ad iscrivere la misura agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia da parte del **Soggetto concedente**, il quale, prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell'aiuto, è tenuto alla consultazione del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice identificativo rilasciato dal Registro.
2. Per gli **aiuti non subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione / autorizzazione (art. 10 del Regolamento)**, gli obblighi di consultazione e di registrazione sono **effettuati successivamente** alla fruizione dell'aiuto.
In particolare, tali aiuti, **si intendono concessi e sono registrati nel RNA** da parte dell'Agenzia delle Entrate **nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione nella quale sono riportati da parte del beneficiario.**
3. La modalità di registrazione degli aiuti fiscali prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del Regolamento si applica, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo anche agli aiuti di Stato e agli aiuti "de minimis" subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque **denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione** resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. semi-automatici).

Al fine di permettere all'Agenzia delle entrate di adempiere al proprio incarico di registrazione degli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, è prevista la **compilazione del Quadro RS (401)** della dichiarazione nelle ipotesi di

1. Aiuti automatici
2. Aiuti non automatici i cui importo è determinabile solo a seguito di presentazione di dichiarazione.

Dal **Registro nazionale degli aiuti di Stato** sono espressamente escluse **le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca”**, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. o), del Regolamento (“[...] aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell’acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis”).

Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei **registri SIAN e SIPA**, cui competono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti individuali.

Anche questi vanno indicate in dichiarazione al fine di permettere la registrazione nei registri SIAN e SIPA

Momento di registrazione e calcolo del cumulo

A norma dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall'Agenzia delle Entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Calcolo del cumulo

Con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis”, il Registro nazionale **utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.**

Ad esempio, in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione (2020), ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti “de minimis” fruiti nell'esercizio finanziario 2022 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2020 e nel 2021.

Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, **l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile** in relazione alla tipologia di aiuto de minimis determina l'illegittimità della fruizione.

Aiuti che devono essere indicati nel quadro RS della dichiarazione modello redditi

1) Aiuti di stato e gli aiuti de minimis

No, il credito d'imposta per attività di R&S (di cui all'art. 3 del decreto legge n. 145 del 2013, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato); Ace, Super o iper-ammortamento (peraltro non imputabile temporalmente).

- 2) Aiuti di stato e aiuti de minimis ●**automatici** nonché di quelli ●●**subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione** alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento.
●●●Va anche compilato dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di **aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura**, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

3) Agevolazioni di natura fiscale

No agevolazioni fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali

4) Agevolazioni fruibili ai fini di imposte sui redditi

No quelle diverse, quali ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello IRAP;

5) Agevolazioni di qualunque importo (no limite 10 mila)

- 6) **Agevolazioni rilevate per competenza**, nel senso che occorre indicare gli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione anche se non ma non fruiti nel medesimo periodo.
No gli importi residui utilizzati nel periodo d'imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d'imposta, quali Tremonti quater (articolo 18 del decreto legge 91/14)

L'indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

La compilazione del modello RS401

Il prospetto è compilato ai fini di monitorare / controllare gli "aiuti" beneficiati nel 2020.

Il **rigo RS401** contenuto nel prospetto "**Aiuti di Stato**" del mod. REDDITI 2020 SC / SP / PF va compilato dai soggetti che **nel 2020** hanno beneficiato di:

1. **aiuti fiscali automatici** (aiuti di Stato e aiuti "de minimis");
2. **aiuti subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione / autorizzazione** alla fruizione, comunque denominati, **il cui importo non è determinabile nei predetti Provvedimenti** ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione nella quale sono riportati (c.d. "aiuti semi-automatici");
3. **aiuti fiscali** nei settori dell'**agricoltura / pesca / acquacoltura**, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Il prospetto va compilato:

- con riferimento agli aiuti i cui **presupposti per la fruizione si sono verificati nel 2021**;
- con riferimento agli **aiuti di cui alla Tabella "Codici aiuti di Stato"** (di seguito riportata), **già indicati nei relativi quadri** (ad esempio, quadro RF) del mod. REDDITI 2021, compreso il quadro RU.
- **anche per gli aiuti maturati nel 2021 ma non fruiti** nel medesimo periodo.

L'indicazione degli aiuti nel prospetto è **condizione necessaria / indispensabile** ai fini della fruizione.

TIPOLOGIE DI AIUTI

FATTISPECIE	COMPILAZIONE RS
Tremonti quater" (articolo 18 del decreto legge 91/14)	NO - va per competenza e non per cassa
Ace	NO - non è aiuto di Stato o de minimis
Super o iper-ammortamento	NO - non è aiuto di Stato o de minimis
Patent box	NO - non è aiuto di Stato o de minimis
Credito d'imposta R&S	NO - non è aiuto di Stato o de minimis
Bonus alberghi (decreto legge 83/14)	SI - codice 999
Recupero dei contributi Ssn (articolo 1, comma 103, legge 266/05)	SI - Dal 2019 non è presente l'agevolazione "Credito d'imposta recupero contributi SSN" (ex codice 56) in quanto non prevista
Deduzione / Detrazione IRPEF/IRES per investimenti in Start-Up innovative Art. 29, DL n. 179/2012	Codice3
Deduzione / Detrazione IRPEF/IRES per investimenti investite nel capitale sociale delle PMI innovative Art. 4, DL n. 3/2015	Codice 4
Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" Art. 25, D.L. n. 34/2020	Codice 20
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici Art. 59, D.L. n. 104/2020	Codice 22
Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive Art. 1, D.L. n. 137/2020	Codice 23
Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19 Art. 10-bis, D.L. n. 137/2020	Codice 24
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020 Art. 2, D.L. n. 149/2020	Codice 27
Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione Art. 2, D.L. n. 172/2020	Codice 28
Credito d'imposta Formazione 4.0 Art. 1, c. 46-56, Legge 205/2017	Codice 54
Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante Art. 1, c. 924-925, Legge n. 205/2017	Codice 55
Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - Art. 28 D.L. n. 34/2020	Codice 60
Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro Art. 120, D.L. n. 34/2020	Codice 63
Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (investitori) Art. 26, comma 4, D.L. n. 34/2020	Codice 64
Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (società conferitarie) Art. 26, comma 8, D.L. n. 34/2020	Codice 65

TIPOLOGIE DI AIUTI - elenco

Cod.	Descrizione	Norma
1	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali	Artt. da 155 a 161, TUIR
2	Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell'art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital	Art. 31, DL n. 98/2011
3	Deduzione / Detrazione IRPEF/IRES per investimenti in Start-Up innovative	Art. 29, DL n. 179/2012
4	Deduzione / Detrazione IRPEF/IRES per investimenti investite nel capitale sociale delle PMI innovative	Art. 4, DL n. 3/2015
5	Esenzione parziale del reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale	Art. 4, c. 2, DL n. 457/97
6	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24.8.2016	Art. 47, DL n. 189/2016
7	Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali	Art. 16, D.Lgs. n. 112/2017
8	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del citato Decreto	Art. 18, c. 1, D.Lgs. n. 112/2017
9	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 82 TUIR	Art. 18, c. 2, D.Lgs. n. 112/2017
10	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di Alloggi sociali	Art. 6, c. 1, D.L. n. 47/2014
11	Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti / IAP di età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori	Art. 16, c. 1-quinquies.1, TUIR
12	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale	Art. 17-bis, c. 1, DL n. 91/2014
13	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali	Art. 8, c. 5-bis, DL n. 47/2014
14	Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia	Art. 44, DL n. 78/2010
15	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 50% del reddito di lavoro autonomo e d'impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato	Art. 16, D.Lgs. n. 147/2015
16	Esenzione parziale del reddito derivante alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che esercitano la pesca mediterranea	Art. 6-bis, c. 1, DL n. 457/97
17	Esenzione parziale del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari	Art. 2, c. 2, Legge n. 203/2008
19	Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia	Art. 188-bis, TUIR
20	Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 25, D.L. n. 34/2020
21	Riduzione versamenti tributari per Lampedusa e Linosa	Art. 42-bis, D.L. n. 104/2020
22	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	Art. 59, D.L. n. 104/2020
23	Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	Art. 1, D.L. n. 137/2020
24	Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19	Art. 10-bis, D.L. n. 137/2020
25	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti nelle ZES	Art. 1, comma 173, L. n. 178/2020
26	Riduzione versamenti tributari nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020	Art. 1-bis, D.L. n. 125/2020
27	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre	Art. 2, D.L. n. 149/2020
28	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione	Art. 2, D.L. n. 172/2020
29	Contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 137/2020 (estensione ad ulteriori attività economiche)	Art. 1-ter, D.L. n. 137/2020

30	Contributo a fondo perduto per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni classificati totalmente montani	Art. 60, comma 7-sexies, D.L. n. 104/2020
31	Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, D.L. n. 41/2021
32	Contributo a fondo perduto per le start up	Art. 1-ter, D.L. n. 41/2021
33	Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo di cui all'art. 1, D.L. n. 41/2021	Art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021
34	Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021
35	Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 3/2021
36	Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di reddito agrario e per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro	Art. 1, comma 30-bis, D.L. n. 73/2021
37	Contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva	Art. 43-bis, D.L. n. 73/2021
38	Contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA	Art. 1-ter, D.L. n. 73/2021
39	Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse	Art. 2, D.L. n. 73/2021 e art. 11, D.L. n. 105/2021
40	Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistico-ricettive	Art. 6, decreto del Ministro del Turismo 24 agosto 2021
41	Non imponibilità degli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa delle start-up a vocazione sociale che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico	Art. 12-quinquies, comma 3 D.L. n. 146/2021
42	Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni	Art. 5, commi 1 – 9, D.L. n. 41/2021
43	Non imponibilità delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR realizzate da persone fisiche	Art. 14, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021
50	Credito d'imposta Finanza sociale / Banche.	Art. 77, c. 5 e 10, D.Lgs. 117/2017
51	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali ex Legge 208/2015 bonus sud	Art. 1, c. 98, Legge n.208/2015
52	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali / Sisma Centro-Italia	Art. 18-quater, DL 8/2017
53	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali / nella ZES	Art. 5, c. 2, DL n.91/2017
54	Credito d'imposta Formazione 4.0	Art. 1, c. 46-56, Legge 205/2017
55	Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante	Art. 1, c. 924-925, Legge n. 205/2017
56	Credito d'imposta Recupero contributi SSN	Art. 1, c. 103, Legge n. 266/2005
57	Credito d'imposta Investimenti pubblicitari	Art. 57-bis, DL n. 50/2017
58	Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art. 22, D.L. n. 124/2019	Art. 22, D.L. n. 124/2019
59	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/ ZLS (zone logistiche semplificate) Art. 1, c. 313, L. n. 160/2019	Art. 1, c. 313, L. n. 160/2019
60	Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020	Art. 28 D.L. n. 34/2020
61	Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sardegna e Sicilia	Art. 244, D.L. n. 34/2020 e art. 1, comma 185, L. n. 178/2020
62	Credito d'imposta attività di ricerca e sviluppo nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017	Art. 244, D.L. n. 34/2020
63	Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro	Art. 120, D.L. n. 34/2020
64	Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (investitori)	Art. 26, comma 4, D.L. n. 34/2020
65	Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (società conferitarie)	Art. 26, comma 8, D.L. n. 34/2020
66	Credito d'imposta investimenti nel territorio del comune di Campione d'Italia	Art. 1, comma 577, L. n. 160/2019
999	Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati	

Compilazione del quadro RS401

Aiuti di Stato	BASE GIURIDICA																					
	Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma														
	1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera												
	9	10	11																			
	Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante														
	11-A	12	13	14		15	16	17														
								,00														
	DATI DEL PROGETTO																					
	Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP													
	18 giorno mese anno			19 giorno mese anno			20	21	22													
23			24					25														
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					Numero civico														
23			24					25														
			Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante														
			26		27		28	29														
					,00			,00														
IMPRESA UNICA																						
RS402	Codice fiscale	1										Codice fiscale	2									
	Codice fiscale	3										Codice fiscale	4									
	Codice fiscale	5										Codice fiscale	6									

La dichiarazione degli aiuti di stato per il rispetto dei limiti UE

condizioni e i limiti del Temporary framework

Giacomo Manzana Elena Iori

DL 41/21 art. 1 co. 13

Dm 11 dicembre 2021

Termini

L'autodichiarazione degli aiuti Covid slitta dal 30 giugno al 30 novembre per effetto del **provvedimento n. 233822/2022 del 22 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate**.

Il differimento è conseguente alle modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni (art. 35, D.L. n. 73/2022) con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 10, comma 1, secondo periodo, D.M. MiSE-MEF-MiPAAF 31 maggio 2017, n. 115, fino al 30 giugno 2023 per l'adempimento a carico dell'Agenzia delle Entrate (in luogo del precedente 31 dicembre 2022).

Il termine del 30 novembre coincidere due adempimenti che in parte sono speculari fra loro:

- la dichiarazione sugli aiuti del c.d. "periodo ombrello";
- il modello Redditi 2022 con i relativi prospetti RS401 e RS402 dedicati agli aiuti di Stato.

Già a suo tempo avevamo segnalato che le istruzioni al **modello Redditi 2022** individuano come **alternativa** alla compilazione del modello di autocertificazione ex D.M. 11 dicembre 2021, la compilazione di tali prospetti.

La questione era stata risolta dall'Agenzia delle Entrate che, in risposta alle istanze presentate ai Garanti regionali dei contribuenti dalle associazioni sindacali, aveva affermato come per alcuni aiuti, la possibilità di comunicare con il modello di autocertificazione dei dati necessari per la registrazione degli stessi sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), esonera i contribuenti alla compilazione dei prospetti RS401 e RS402 del modello Redditi.

Secondo l'Agenzia non sarebbe invece possibile il contrario ovvero evitare la presentazione del modello di autocertificazione e compilare soltanto il prospetto degli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi, stante l'obbligatorietà dell'autodichiarazione ai sensi della normativa istitutiva della stessa.

Decreto Legge | 22 mar 2021 | N. 41 | Art. 1

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 convertito, con modificazioni, nella L. 21 maggio 2021, n. 69 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 120 del 21 maggio 2021) 12345.

Gazzetta uff. 22/03/2021, n. 70

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA

13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, **per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 Aiuti di importo limitato e 3.12 Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**, e successive modificazioni:

a) articoli 24, 25, 120, 129 bis e 177 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

b) articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

c) articolo 78, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

d) articolo 78, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;

e) articoli 1, 1 bis, 1 ter, 8, 8 bis, 9, 9 bis, 9 ter, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

f) articoli 2 e 2 bis del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

g) articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1 ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6 *sexies* del presente decreto (5);

h bis) articoli 1 e 4 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106(5)(6).

14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti **alle condizioni e nei limiti** della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. **Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente (7).**

15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **(8)** sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.

17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

17 bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7 bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

Note:

(1) Si vedano il Prov. 29 marzo 2021, la Ris. 12 aprile 2021, n. 41, il Prov. 2 luglio 2021, la Risp. 12 luglio 2021, n. 472, la Risp. 26 agosto 2021, n. 565, la Risp. 8 settembre 2021, n. 581, la Risp. 16 settembre 2021, n. 601, la Risp. 17 settembre 2021, n. 565, la Risp. 20 settembre 2021, n. 617, il Prov. 18 ottobre 2021, la Risp. 11 novembre 2021 e il Prov. 29 novembre 2021, n. 336196.

Si vedano, relativamente ai commi da 1 a 9, la Circ. 14 maggio 2021, n. 5 e la Risp. 22 dicembre 2021, n. 849.

Si veda, relativamente ai commi da 13 a 17, il Prov. 27 aprile 2022, n. 14343.

(2) Si vedano la Risp. 24 giugno 2021, n. 438, la Risp. 24 giugno 2021, n. 439, la Risp. 24 giugno 2021, n. 440, la Risp. 24 giugno 2021, n. 441, la Risp. 24 giugno 2021, n. 442, la Risp. 24 giugno 2021, n. 443, la Risp. 24 giugno 2021, n. 444, la Risp. 24 giugno 2021, n. 445, la Risp. 8 luglio 2021, n. 468 e la Risp. 8 luglio 2021, n. 470.

(3) Si veda il Prov. 8 luglio 2021.

(4) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 28, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L. 23 luglio 2021, n. 106.

(5) Si veda il Prov. 13 ottobre 2021.

(6) L'originaria lett. h), è stata così sostituita dalle attuali lett. h) e h bis), dall'art. 5, comma 13, lett. a), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(7) Le parole: «, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,» sono state inserite dall'art. 5, comma 13, lett. b), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(8) Si veda la Risp. 29 aprile 2022, n. 237.

In base all'**art. 1, comma 13, DL n. 41/2021**, c.d. "Decreto Sostegni" *“le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni e i limiti previsti”* dalla

Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e

Sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti

del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 – Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final con riferimento alle seguenti **agevolazioni** (c.d. "regime ombrello").

Riferimento normativo		Agevolazione
DL n. 34/2020 "Decreto Rilancio"	art. 24	Esenzione IRAP versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 (Informativa 21.5.2020, n. 152).
	art. 25	Contributo a favore di imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi non superiori a € 5 milioni e riduzione fatturato / corrispettivi aprile 2020 inferiore ai 2/3 fatturato / corrispettivi aprile 2019 (S218-20).

	art. 28	Credito d'imposta canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (S219-20).
	art. 120	Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro (S217-20).
	art. 177	Esenzione prima rata IMU 2020 per una serie di immobili (immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù, ecc. S219-20).
DL n. 104/2020 "Decreto Agosto"	art. 78, comma 1	Esenzione seconda rata IMU 2020 per una serie di immobili (immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù; rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ecc. - S306-20).
	art. 78, comma 3	Esenzione IMU 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (S306-20).
DL n. 137/2020 "Decreto Ristori"	art. 1	Contributo a favore di imprese / lavoratori autonomi esercenti in via prevalente specifiche attività (Tabella 1) con riduzione fatturato / corrispettivi aprile 2020 inferiore ai 2/3 fatturato / corrispettivi aprile 2019 (S319-20).
	art. 1-bis	Contributo a favore di soggetti esercenti in via prevalente specifiche attività (Tabella 2) interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020 aventi domicilio / sede nelle zone "rosse" (S331-20 S1-21).
	art. 1-ter	Contributo a favore di soggetti esercenti specifiche attività di agenzia / mediazione / procacciamento d'affari (S356-20 S1-21).
	art. 8	Estensione bonus canoni locazione di cui al citato art. 28, DL n. 34/2020 per i mesi di ottobre / novembre/ dicembre a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 (S320-20 S1-21).
	art. 8-bis	Estensione bonus canoni locazione per i mesi di ottobre / novembre / dicembre a favore delle imprese operanti in specifici settori / agenzie di viaggio / tour operator con sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020 (zone "rosse") (S333-20 S1-21).
	artt. 9, 9-bis	Cancellazione seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate le attività riferite ai settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020, riportate nella Tabella 1 / Tabella 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei Comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ("4") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020 (zone "rosse") - (S385-20).

DL n. 172/2020 "Decreto Natale"	art. 2	Contributo a favore di soggetti esercenti l'attività dei servizi di ristorazione, interessati dalle misure restrittive per COVID-19 (S377-20).
DL n. 178/2020 "Finanziaria 2021"	art. 1, comma 599	Esenzione prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli (S5-21).
DL n. 41/2021 "Decreto Sostegni"	art. 1	Contributo a favore di soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni e ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 (S217-21).
	art. 1-ter	Contributo a fondo perduto, nella misura massima di € 1.000, a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 che hanno iniziato l'attività, come desumibile dal Registro Imprese, nel corso del 2019, che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui all'art. 1, DL n. 41/2021 (S159-21).
	art. 5, commi da 1 a 7	Definizione agevolata avvisi bonari (possibilità per i soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato 2020 superiore al 30% rispetto a quello del 2019 di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021 - S96-21 S321-21 S378-21).
	art. 6-sexies	Esenzione prima rata IMU 2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del predetto contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, DL n. 41/2021 (S159-21).
DL n. 73/2021 "Decreto Sostegni-bis"	art. 1	Contributi a fondo perduto (automatico / alternativo / perequativo) (S163-21).
	art. 4	Estensione bonus canoni locazioni (S236-21).

Come previsto dal **comma 14 e 15 dell'art. 1 DL 41/21** i suddetti tipi di aiuti (sez. 3.1 e sez. 3.12)

- sono usufruiti nel rispetto delle **condizioni / limiti** di cui alla citata Sezione 3.1 e 3.12
- possono essere **cumulati** con altri aiuti autorizzati della medesima Sezione
- Le imprese presentano **un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste** dalla Sezione 3.1 e, per quelle della sez. 3.12, le condizioni di cui al par. 87 della stessa Sezione

Sez. 3.1 – Aiuti di importo limitato - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 - Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

21. Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell'agricoltura primaria e della pesca e dell'acquacoltura sono stabilite al punto 23):

a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa (¹⁹). L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (²⁰)) il 31 dicembre 2019.

In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (²¹) o aiuti per la ristrutturazione (²²).

In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (²¹) o aiuti per la ristrutturazione (²²).

a. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (²³).

b. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (²⁴) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

23. In deroga al punto 22, lettera a), agli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 22, lettere da b) ad e), le seguenti condizioni specifiche:

a. l'aiuto complessivo non supera 270 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (²⁵) o 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (²⁶) (²⁷); l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270 000 EUR o 225 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (²⁸).

23 *bis*. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 1,8 milioni di EUR per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 270 000 EUR per impresa.

23 *ter*. Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione.

(¹⁹) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

(²⁰) In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1). Qualsiasi riferimento nel presente quadro temporaneo alla definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.

(²¹) Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

(²²) Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

(²³) Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021.

(²⁴) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(²⁵) Come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(26) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(27) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

(28) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190, 28.6.2014, pag. 45).

Sez. 3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 - – Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

86. Gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale.

87. Se tali misure costituiscono un aiuto, la Commissione le considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a. l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo ("periodo ammissibile");

b. l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019; (75)

c. per "costi fissi non coperti" si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti. (76) L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. Ai fini del presente punto, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile (77) sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti nell'ambito della presente misura possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati;

d. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

e. gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;

f. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (78)) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del

regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (79) o aiuti per la ristrutturazione. (80)

(75) Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021.

(76) Ai fini del presente punto, i costi si riferiscono ai costi fissi e variabili: i primi sono sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i secondi sono sostenuti in funzione del livello di produzione.

(77) Le perdite per riduzione di valore una tantum non sono incluse nel calcolo delle perdite ai sensi della presente disposizione.

(78) In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(79) Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

(80) Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

Con il **DM 11.12.2021** sono state definite le modalità di attuazione dei citati commi da 13 a 15 DL 41/21 ai fini della **verifica del rispetto dei limiti / condizioni** di cui alle citate Sezioni 3.1 e 3.12.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;

e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

f) art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
g) art. 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; h) art. 1, commi da 1 a 9, e art. 6, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
i) articoli 1-ter, 5 e 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
j) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 2 - Modalita' di applicazione dei limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.

1. Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla **sezione 3.1** del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»,
pari a **800.000 euro** per impresa unica, ovvero a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e,
pari a **1.800.000 euro** per impresa unica, ovvero a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.

2. Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto, al ricorrere delle condizioni previste al **paragrafo 87 della sezione 3.12** del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», possono essere altresì fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla predetta sezione 3.12,
pari a **3.000.000 di euro** per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, e
pari a **10.000.000 di euro** per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

3. Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva **la data in cui l'aiuto e' stato messo a disposizione del beneficiario**, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021.

I massimali sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta pari a euro 11,8 milioni di euro.

La relazione illustrativa specifica le regole da seguire per **individuare correttamente il giorno di riferimento** e verificare il rispetto dei limiti degli Aiuti di Stato.

Bisogna considerare:

- la data di **approvazione della domanda di aiuto**, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- la data di **presentazione della dichiarazione dei redditi** o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
- la **data di entrata in vigore della normativa** di riferimento negli altri casi.

Per quanto riguarda gli **Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti** è bene specificare che le imprese beneficiarie nell'**autodichiarazione** devono indicare non solo il rispetto dei massimali, ma anche delle **seguenti condizioni**:

- un **calo pari almeno al 30 per cento** dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per beneficiare della misura rispetto al corrispondente periodo del 2019;
- l'**importo dell'agevolazione** richiesto ai sensi della Sezione 3.12 non deve essere superiore al **70 per cento dei costi fissi non coperti** sostenuti nel periodo in cui spetta il beneficio, la percentuale arriva al 90 per cento per le micro e piccole imprese.

Art. 3 - Autodichiarazione per gli aiuti della sezione 3.1 e della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.

1. I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 presentano all'Agenzia delle entrate **un'autodichiarazione** ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'applicazione della **sezione 3.12** della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione di cui al comma 1, le seguenti ulteriori condizioni:

a) che **l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento** rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, **e' inferiore di almeno il 30 per cento** rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non può essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione;

b) che l'importo dell'agevolazione richiesto ai sensi della sezione 3.12 **non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti** nel periodo di cui alla lettera a), tranne che per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensità dell'aiuto non supera il 90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti.

- **riduzione di fatturato** di almeno il 30% durante il "periodo ammissibile" e misure che devono essere pari al 70% dei **costi fissi** non coperti
- periodo ammissibile per 3.12
- questi parametri rilevano con riferimento alla singola impresa (e non al gruppo = impresa unica)

3. In conformita' con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera c), della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020

C(2020) 1863 final e successive modificazioni, per **costi fissi** si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese, durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

4. Al fine del rispetto dei massimali previsti dal presente decreto, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della **definizione di «impresa unica»** utilizzata in materia di aiuti di Stato.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati termini, modalità e contenuto dell'autodichiarazione di cui al presente articolo, nonché le modalità tecniche

con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

È necessario tener conto delle relazioni di controllo rilevanti ai fini della **definizione di “impresa unica”** per il monitoraggio degli aiuti Covid che dovranno effettuare le imprese e per la redazione dell'autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate. Questo è quanto prevede sia l'art. 1, comma 17 del DL 41/21 sia l'art. 3, comma 4, del Decreto. La ratio è quella di evitare che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti Covid per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Nei regolamenti *de minimis* sono indicati i criteri in presenza dei quali due o più operatori economici, all'interno dello stesso Stato membro, vengono considerati una singola impresa. In particolare, (v. **art. 2, par. 2 del regolamento de minimis n. 1407/2013**) per impresa unica si intende **l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:**

- **a)** un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- **b)** un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- **c)** un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- **d)** un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Inoltre, le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra esposte, per il tramite di una o più imprese, sono anch'esse considerate impresa unica.

In sostanza, le imprese operanti in un medesimo Stato membro, controllate direttamente o indirettamente da un medesimo soggetto, secondo i parametri sopra esposti, vanno considerate impresa unica ai fini del calcolo dei massimali stabiliti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del TF.

È necessario avere ben in mente anche cosa si intende per impresa. La Corte di Giustizia ha infatti declinato un concetto ben più ampio di quello interno ricomprendendo qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (v. C - 244/94). La qualificazione di un determinato soggetto come impresa dipende interamente dalla natura delle sue attività e non dal suo status (es. Onlus o Associazione).

Resta però un dubbio se ai fini del monitoraggio il concetto di impresa unica debba essere riferito solo al calcolo dei massimali o invece debba essere analizzato anche per calcolare le condizioni per usufruire della Sezione 3.12 (riduzione di fatturato di almeno il 30% durante il “periodo ammissibile” e misure che devono essere pari al 70% dei costi fissi non coperti). È evidente che l'unica soluzione possibile è la prima.

Art. 4 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto sono finalizzate a consentire agli enti impositori la verifica del rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell'aiuto ed eventualmente l'esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti.

2. In caso di **superamento dei massimali** previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni, richiamati ai commi 1 e 2 dell'art. 2, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante **e' volontariamente restituito dal beneficiario**, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. In caso di **mancata restituzione volontaria** dell'aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo e' sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e i termini per l'attuazione del presente articolo.

Tre sono le **strade possibili** nel caso di un mancato rispetto delle soglie previste:

- l'impresa beneficiaria procede alla **restituzione volontaria dell'importo eccedente**;
- se ciò non accade, ci sono **due alternative**:
- l'importo, a cui vanno aggiunti gli interessi, viene sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti;

- in assenza di nuovi aiuti, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il recupero, l'importo dovrà essere effettivamente riversato.

Con il **Provvedimento 27.4.2022** l'Agenzia Entrate ha definito il contenuto / modalità / termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del citato DM 11.12.2021 per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DICHIARANTE	Codice fiscale 	Forma giuridica 	Dimensione impresa 	Definizione agevolata
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale 	Codice carica 	Codice fiscale società 	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)	Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, DICHIARA A) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura. <i>oppure</i> ² che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework". B) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura. <i>oppure</i> ² che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework". C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti. D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato. E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. F) ¹ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.			
	FIRMA			

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000**
(da rendere per gli
aiuti ricevuti
nell'ambito
della sezione 3.1.2
del Temporary
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- A) ☐ che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto K), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12".
- B) ☐ ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.
- oppure*
- ☐ ² che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".
- C) ☐ ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.
- oppure*
- ☐ ² che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".
- D) ☐ che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- E) ☐ che l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo.
- F) ☐ che nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
- G) ☐ che per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da altre misure di aiuto.
- H) ☐ che l'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
- I) ☐ che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- J) ☐ di essere a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali.
- K) ☐ di essere a conoscenza che gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
- L) ☐ di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.
- M) ☐ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA

SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021

SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021

SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 13 OTTOBRE 2020 AL 27 GENNAIO 2021

SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021

SOTTOSCRIZIONE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

DECRETO LEGGE 172/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 6/2021

[illegible]

LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)

Articolo 1, comma 599 (esenzioni prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili)	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
			Data inizio			Data fine				
			3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno		
Articolo 1, comma 602 "Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico."	1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno	5	6

DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021

Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore 5	Codice attività 6
	1	2	3 giorno	Data inizio mese	anno	4 giorno	Data fine mese	anno		
Articolo 1-ter "Contributo a fondo perduto per le start-up"	1								5	6
Articolo 5 "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno	5	6
Articolo 6, comma 5 "Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno		
Articolo 6-sexies "Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno		

DECRETO LEGGE 73/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 106/2021

Articolo 1, commi 1-4 "Contributo a fondo perduto automatico"	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore 5	Codice attività 6
	1	2	3 giorno	Data inizio mese	anno	4 giorno	Data fine mese	anno		
Articolo 1, commi 5 - 15 "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno	5	6
Articolo 1, commi 16 - 27 "Contributo a fondo perduto perequativo"	1								5	6
Articolo 1, comma 30-bis "Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno	5	6
Articolo 4, commi 1 - 2 "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno	5	6
Art. 4, comma 2-bis - "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno	5	6

SEZIONE II

ALTRI AIUTI

Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)	Sez. 3.1	Sez. 3.12
---	----------	-----------

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

	Codice fiscale	
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		
B6		
B7		
B8		
B9		
B10		
B11		
B12		
B13		
B14		
B15		
B16		
B17		
B18		
B19		
B20		

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. n.

--	--

QUADRO C - ELENCO DEI COMUNI

	Codice comune	Numero immobili	
C1	1	2	
C2	1	2	
C3	1	2	
C4	1	2	
C5	1	2	
C6	1	2	
C7	1	2	
C8	1	2	
C9	1	2	
C10	1	2	
C11	1	2	
C12	1	2	
C13	1	2	
C14	1	2	
C15	1	2	
C16	1	2	
C17	1	2	
C18	1	2	
C19	1	2	
C20	1	2	

Age Group	Percentage
18-24	15%
25-34	20%
35-44	25%
45-54	20%
55-64	15%
65-74	10%
75-84	5%
85+	5%

Mod. n. | |

QUADRO D - AIUTI ALLOCATI NELLE SEZ. 3.1 E SEZ. 3.12 E AIUTI DA RIVERSARE

	Codice aiuto	Importo totale Sez. 3.1	Importo (REDDITI/IRAP 2021)	Importo totale Sez. 3.12	Importo (REDDITI/IRAP 2021)
	1	2	3	4	5
D1					
	Importo dell'aiuto da riversare	(di cui	)	(di cui	)
	6	7			
D2					
	6	7			
D3					
	6	7			
D4					
	6	7			
D5					
	6	7			
D6					
	6	7			
D7					
	6	7			
D8					
	6	7			
D9					
	6	7			
D10					
	6	7			
D11					
	6	7			
D12					
	6	7			
D13					
	6	7			
D14					
	6	7			